



Il Piano per la trasparenza, l'integrità e l'indipendenza delle attività dei membri del Parlamento europeo

Dossier n° 14 -
19 gennaio 2023

La **Presidente del Parlamento europeo** (di seguito PE), Roberta Metsola, ha presentato, lo scorso **12 gennaio**, alla **Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici** della medesima istituzione un **piano per la trasparenza delle attività dei membri del PE e per il contrasto dei fenomeni di corruzione**.

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi è l'organo competente per l'organizzazione dei lavori del PE. È composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici e prende decisioni per consenso o per votazione ponderata in funzione del numero membri di ogni gruppo politico.

Il piano, che ha ricevuto una **positiva accoglienza** da parte della Conferenza dei Presidenti dei gruppi politici è denominato "**Strengthening integrity, independence and accountability – First Steps**"; prospetta una **prima serie** di misure, articolate in **14 punti, da applicare in tempi brevi** per rafforzare la **trasparenza, responsabilità e l'integrità** delle attività dei membri ed ex membri del Parlamento europeo, in risposta alle indagini in corso su casi di corruzioni nei confronti di membri ed ex membri del Parlamento europeo ed alcune organizzazioni non governative, attive per la protezione dei diritti fondamentali nei paesi terzi (cosiddetto "**scandalo Qatargate**").

Le proposte in esso contenute costituiscono, secondo le indicazioni della Presidente Metsola, il punto di partenza di una **più ampia riforma del Parlamento europeo**.

Ai fini di una celere applicazione delle misure del piano, il Presidente del PE ha chiesto al Segretario Generale del PE di costituire un apposito gruppo di lavoro **amministrativo**.

Le 14 proposte e misure del Piano

Periodo di sospensione

I deputati appena **cessati dalla carica**, per il periodo in cui beneficiano di **un'indennità transitoria**, non sarebbero autorizzati ad essere iscritti al Registro per la trasparenza (v. *infra*) e **non potrebbero esercitare attività di rappresentanza di interessi**.

Al termine del mandato i deputati al PE hanno diritto a **un'indennità transitoria**, di importo equivalente a un mese di indennità per ogni anno di esercizio del mandato. La **durata massima** di tale indennità è di **due anni**.

Sezione sull'integrità dell'attività parlamentare sulla home page del PE

Al fine di mettere a disposizione del pubblico in un'unica pagina di accesso, maggiori e più chiare informazioni sulle attività di ogni deputato, sulla **home page del sito web** del Parlamento europeo sarebbe introdotta una **sezione dedicata alla "integrità"**. Tale sezione potrebbe includere, in particolare, informazioni su: sanzioni; dichiarazioni di doni; dichiarazioni di viaggi in Paesi terzi non pagati dal Parlamento europeo; dichiarazioni di riunioni programmate; informazioni sul **codice di condotta dei deputati al PE** in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi e sul comitato consultivo; informazioni e collegamento al Registro della trasparenza.

Il [Codice di condotta dei deputati al PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi](#), allegato al regolamento del PE, contiene disposizioni relative ai principali doveri dei deputati, a eventuali conflitti di

interesse, alla dichiarazione sugli interessi finanziari, ai doni ed altri benefici (con divieto di accettare doni di valore eccedente 150 euro) ed all'attività degli ex deputati, per la quale si prevede che, se impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione, dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza.

Iscrizione al Registro per la trasparenza delle Istituzioni dell'UE

L'**iscrizione al Registro per la trasparenza** delle Istituzioni dell'UE diventerebbe un **obbligo** ai fini della partecipazione di **lobbisti, ONG e gruppi di interesse** alle audizioni parlamentari e ad altri eventi. Per garantirne la qualità dei dati e l'aggiornamento delle informazioni sulle attività di rappresentanza di interessi, sarà addetto personale **aggiuntivo** alle attività di controllo del registro. Il PE potrebbe, inoltre, svolgere **verifiche ad hoc** sulle organizzazioni iscritte, anche con riferimento ai loro collegamenti con Paesi terzi e ai flussi di finanziamento.

Il Registro comune per la trasparenza, condiviso tra **Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea**, è volto a facilitare il reperimento di informazioni sulle attività di rappresentanza di interessi svolte presso tali istituzioni dell'UE. Il registro è costituito da un sito web dove i rappresentanti di interessi riportano informazioni aggiornate sulle loro attività a livello dell'UE. Il funzionamento del registro è assicurato da un codice di condotta, che disciplina le modalità di interazione dei rappresentanti di interessi con le istituzioni dell'UE e da un meccanismo di denuncia, che consente a chiunque di avviare un'indagine amministrativa su presunti casi di inosservanza del codice di condotta da parte dei rappresentanti di interessi.

Il registro ha una struttura di governance a due livelli: un **consiglio di amministrazione**, che esercita la supervisione generale, e un **segretariato** responsabile della sua gestione quotidiana. Il consiglio di amministrazione è composto congiuntamente dai **Segretari generali di Parlamento europeo, Consiglio e Commissione**; si riunisce almeno una volta all'anno. Ciascun Segretario generale esercita la presidenza per un mandato annuale. Il segretariato fornisce orientamenti ai rappresentanti di interessi in merito al processo di registrazione, monitora e verifica l'ammissibilità delle domande, effettua controlli sulla qualità delle informazioni fornite dai soggetti registrati, tratta i reclami relativi a presunte violazioni del codice di condotta da parte dei soggetti registrati.

Pubblicità delle riunioni con terzi

Sarebbe introdotto l'**obbligo per tutti i deputati** (e non solo, come previsto attualmente per i Presidenti di commissione, i relatori e i relatori ombra) **di rendere pubbliche** tutte le **riunioni programmate con terzi** relative a una **relazione o risoluzione del Parlamento europeo**. Tale obbligo sarebbe esteso agli **assistenti parlamentari accreditati** e al **personale dei gruppi politici**. L'elenco di tali riunioni dovrebbe, inoltre, essere reso facilmente accessibile al pubblico. A loro volta, le organizzazioni elencate nel Registro per la trasparenza dovrebbero avere l'obbligo di rendere pubbliche tutte le loro riunioni con i deputati, gli assistenti accreditati e il personale legate a relazioni o risoluzioni del PE.

Divieto di gruppi di amicizia con Paesi terzi, al di fuori delle attività ufficiali del PE

Sarebbero **vietate** le **attività o le riunioni di raggruppamenti non ufficiali di deputati** che potrebbero creare **confusione con le attività ufficiali del Parlamento europeo**, quali, in particolare, i **"Gruppi di amicizia"** con Paesi terzi nei quali altri organi del Parlamento già agiscono come interlocutori. I Paesi terzi dovrebbero interagire con il Parlamento attraverso la **Commissione per gli affari esteri, le delegazioni ufficiali** del Parlamento esistenti.

Nuovo registro di ingresso al Parlamento europeo

Si prevede la creazione di un **nuovo registro d'ingresso**: tutte le persone che entrano nei locali del Parlamento europeo, compresi i rappresentanti di paesi terzi, nel momento in cui accedono negli edifici del Parlamento europeo debbano fornire informazioni indicando la **data, l'ora e lo**

scopo della visita. Gli ospiti, muniti di badge di visita, dovranno essere sempre accompagnati dalla persona responsabile per il loro accesso alle sedi del Parlamento europeo.

Eliminazione dei badge di accesso permanente per gli ex deputati

I **badge di accesso permanenti** attualmente concessi **agli ex membri del Parlamento europeo** sarebbero **sostituiti da badge di accesso giornalieri** (rilasciati da un desk dedicato e con una corsia preferenziale per l'accreditamento). Inoltre gli ex deputati non avrebbero più il diritto di concedere l'ingresso a qualunque altro soggetto; analogamente gli attuali diritti di accesso per i collaboratori degli ex parlamentari potrebbero essere eliminati. Gli **ex parlamentari** che accedono al Parlamento in qualità di rappresentanti di interessi, dopo il periodo di "sospensione", dovranno essere **iscritti nel registro della trasparenza** e saranno tenuti a firmare il registro di nuova creazione.

Dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse per i relatori e i relatori ombra

Sarebbe introdotto l'**obbligo** per i **relatori e i relatori ombra in commissione** di rilasciare, prima della presentazione della relazione in Commissione o in plenaria, **una dichiarazione sui potenziali conflitti d'interesse**. Ulteriori controlli e forme di sensibilizzazione dovrebbero garantire che gli **assistenti e il personale parlamentare accreditati non svolgano un ruolo dirigenziale di organizzazioni** con un qualsiasi legame con Paesi terzi.

Rafforzamento della dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati

Si propone di **aumentare e rendere più chiaro** il livello di dettaglio richiesto nella **dichiarazione degli interessi finanziari dei deputati**, includendo maggiori informazioni sui **lavori collaterali e sulle attività esterne** dei deputati e prevedendo **controlli** per garantire la corretta applicazione delle regole.

A norma dell'allegato I del regolamento del Parlamento europeo riguardante il codice di condotta dei deputati in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi, i membri del PE sono obbligati a trasmettere al Presidente del PE entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al parlamento europeo una dichiarazione dettagliata dei loro interessi finanziari.

Formazione obbligatoria

Il Parlamento europeo dovrebbe prevedere una **formazione obbligatoria, per tutti gli assistenti parlamentari accreditati**, sulle regole finanziarie, la conformità, la condotta e le denunce, assicurando che siano a conoscenza di tutte le regole e dei sistemi per proteggere l'integrità dell'Istituzione, se stessi e i deputati con cui lavorano. Inoltre dovrebbe essere prevista una **formazione obbligatoria per i funzionari del PE che potrebbero ricevere le segnalazioni di possibili violazioni**.

Rafforzamento del ruolo del Comitato consultivo del Codice di condotta

Il Piano, ricordato che il Parlamento europeo ha già proposto un nuovo organo etico per le istituzioni europee, propone che esso si attivi su base unilaterale per garantire che i deputati siano obbligati a **richiedere**, facilmente e rapidamente, una **consulenza su possibili conflitti di interesse** al **Comitato consultivo del Codice di condotta**, il cui **ruolo** dovrebbe essere **rinforzato**.

Il PE nella [risoluzione](#) approvata il 16 settembre 2021 sul tema "Rafforzare la trasparenza e l'integrità nelle istituzioni dell'UE creando un **organismo europeo indipendente** responsabile delle questioni di etica", ha proposto la conclusione di un accordo interistituzionale per istituire un organismo etico indipendente dell'UE per il Parlamento e la Commissione, aperto alla partecipazione di tutte le istituzioni e le agenzie e di tutti gli organi dell'UE.

Il **Comitato consultivo**, previsto dall'articolo 7 del [Codice di condotta dei deputati del PE in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse](#), allegato al Regolamento del Parlamento europeo, è composto da **cinque membri, designati dal Presidente del PE** tra i membri della **commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica**. Il comitato fornisce, su richiesta di un deputato, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del codice di condotta e, su richiesta del Presidente, esamina i presunti casi di violazione del codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

Proposte di risoluzioni sui diritti umani con procedura di urgenza

Per evitare che le **risoluzioni presentate in via di urgenza in materia di diritti umani** possano essere nuovamente oggetto di indebite influenze esterne, la Conferenza dei presidenti, nei suoi compiti di programmazione dei lavori, dovrebbe **accettare solo le richieste di trattazione urgente in plenaria provenienti da una commissione**, previa discussione all'interno della stessa. Tali risoluzioni inoltre dovrebbero essere limitate nella lunghezza e riguardare esclusivamente la questione dei diritti umani.

Cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia nazionali

Il PE dovrebbe rafforzare la sua cooperazione con le **autorità giudiziarie e di polizia nazionali degli Stati membri** per garantire che l'Istituzione sia in grado di rispondere al meglio e di aiutare le vittime con qualsiasi indagine su presunte attività criminali dei deputati o del personale del PE.

Revisione delle attività sanzionabili

L'**elenco delle attività sanzionabili dei membri del PE, di cui al codice di condotta, dovrà essere rivisto** per favorire il rispetto degli obblighi e delle responsabilità elencati nel piano in esame.

Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.

Il codice di condotta stabilisce, oltre agli obblighi già richiamati, che nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

- a. non concludono **alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza**, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto;
- b. non sollecitano, accettano o ottengono alcun **vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo**, che sia in contanti o in natura, **in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari** e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;
- c. non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.

Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato possa avere violato il codice di condotta il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.

Il comitato esamina le circostanze della presunta violazione e formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione.